

STATUTO

**CALABRO' - SOLUZIONI &
SERVIZI GLOBALI SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: REGGIO CALABRIA RC VIA
SBARRE SUPERIORI 97

Numero REA: RC - 191106

Codice fiscale: 02796970800

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-12-2013 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" All'atto n. 16431 di Raccolta	
	STATUTO della	
	"CALABRO' - SOLUZIONI & SERVIZI GLOBALI	
	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ART. 1 - E' costituita con sede nel Comune di REGGIO CALABRIA la So-	
	cietà Cooperativa Sociale a mutualità prevalente, denominata "CALABRO'	
	- SOLUZIONI & SERVIZI GLOBALI SOCIETA' COOPERATIVA SO-	
	CIALE" .	
	La Cooperativa potrà istituire, su delibera dell'Assemblea dei soci, uffici	
	amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede se-	
	condaria né succursale anche altrove. Il trasferimento di sede nell'ambito	
	dello stesso Comune è deciso dai soci.	
	La cooperativa sarà iscritta a cura dell'Organo amministrativo nell'apposito	
	albo previsto dall'art. 2512 del Codice Civile.	
	ART. 2 - La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà	
	essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'Assemblea	
	dei soci.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	ART. 3 – La cooperativa sociale opera senza finalità lucrative e persegue	
	l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integra-	
	zione sociale attraverso: la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi	
	(art. 1 legge 381/91, lettera a) e lo svolgimento di attività mirate all'inseri-	

	mento lavorativo delle persone svantaggiate (art. 1 l. 381/91 lettera b)	
	La società, al fine del perseguimento dei suoi scopi, può svolgere la propria attività anche con terzi.	
	La cooperativa a mutualità prevalente, persegue le seguenti attività:	
	Relativamente alla lettera a) della legge 381/91:	
	– Attività di assistenza socio – sanitaria anche domiciliare, compresa la gestione di centri diurni, di primo intervento, di accoglienza e di comunità alloggio per il recupero di persone socialmente svantaggiate, anziani, disabili, comunitari ed extracomunitari;	
	- Attività di assistenza domiciliare con l'ausilio di personale qualificato e non;	
	- Attività di animazione e iniziative ricreative, culturali, sportive;	
	- Gestione di asili nido, scuola materna e mense sociali, parchi giochi e ludoteche;	
	- Gestione di case albergo, ostelli, case famiglia, strutture educativo-assistenziali residenziali e non, strutture termali;	
	- Gestione e partecipazione alla produzione di apparati e servizi di telesoccorso, teleassistenza, telemedicina e telelavoro;	
	- Servizio trasporto di persone disabili, malati non autosufficienti con l'ausilio di mezzi e personale qualificato;	
	- Attività educative, formative, di supporto e recupero scolastico ed extrascolastico per i minori e adulti, extracomunitari etc, destinatari dello scopo sociale;	
	- Attività di collaborazione/raccordo con associazioni ed enti che operano nel settore socio - sanitario ed educativo;	

	- Sviluppo e valorizzazione musicale ed artistiche in soggetti non vedenti o audiolesi;	
	Relativamente alla lettera b) della legge 381/91:	
	-L'organizzazione di manifestazioni, festival, mostre, servizio hostess, congressi, convegni, spettacoli, animazione feste e viaggi a scopo ricreativo o lavorativo, cerimonie ed iniziative di rappresentanza;	
	- Prestazione di opere di vigilanza e custodia di aree pubbliche e private nonché attività investigative;	
	- Corsi di lingua a tutti i livelli;	
	- Corsi di formazione e aggiornamento professionale ad ogni livello;	
	- La manutenzione, la pulizia, disinfestazione e la gestione di spazi pubblici e privati, immobili di ogni tipo, di edifici, di impianti sportivi, reti idriche e fognarie, spiagge, arenili e lidi per la balneazione, di strade, piazze, stazioni ferroviarie, sale di attesa, e luoghi di ritrovo;	
	- Servizi e lavori di custodia cimiteriale nonché attività di agenzia funebre;	
	- La cura e la gestione degli arredi urbani (manutenzione e cura del verde, di giardini, di parchi e di aiuole, potatura e sfascio di erbe, potatura di siepi ed alberi, manutenzione di tappeti erbosi; realizzazione, cura e manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale; spazzamento e pulizia delle strade pubbliche e private; raccolta e smaltimento di rifiuti; raccolta differenziata porta a porta; ritiro di ingombranti; gestione di parcheggi, rifacimento e manutenzione dei numeri civici e della toponomastica; disinfestazione e derattizzazione di locali pubblici e privati);	
	- L'affissione e distribuzione di manifesti, locandine e simili, per conto di altri, la gestione di spazi pubblicitari per conto di altri;	

	- Tutela dell'ambiente mediante promozione di iniziative e realizzazione di	
	strutture idonee;	
	- Valorizzazione degli ambienti rurali;	
	- Organizzazione di attività di escursionismo e trekking;	
	- Attività di informazione e sensibilizzazione dei rischi derivanti dai feno-	
	meni di inquinamento ambientale, intervenendo in tutte le sedi opportune	
	e garantendo il rispetto dell'ambiente e dei relativi processi ecologici a ga-	
	ranzia dell'equilibrio naturale;	
	- Attività di tutela nel campo del consumatore e dell'impresa con funzioni	
	di supporto e di promozione del sistema economico locale, attuando atti-	
	vità di consulenza, organizzazione e programmazione di interventi in di-	
	versi settori, garantendo imparzialità a tutti i soggetti economici e attuan-	
	do il rispetto degli interessi più generali dell'economia;	
	- Servizi logistici di ogni genere: fattorinaggio, servizio pony express, con-	
	segna di documenti a domicilio, traslochi, magazzinaggio, deposito bagagli;	
	- Servizio di trasporto di persone, di cose, Autotrasporto di merci pericolo-	
	se su strada e ferrovia (ADR e RID);	
	- Attività di fornitura di mobili, arredi, attrezzature per utenti sia pubblici	
	che privati;	
	- Servizi di carrozzeria, di soccorso stradale, meccanica, di riparazione e	
	manutenzione gomme, con ritiro e riconsegna dell'autoveicolo, perizie tec-	
	niche di parte;	
	- Vendita di autoveicoli e motoveicoli di ogni genere sia nuovi che usati;	
	- Noleggio auto e qualsiasi altro mezzo con e senza conducente;	
	- Promozione e gestione di attività artigianali, agricole ed allevamento di a-	

	nimali;	
	- gestione di ambulatori e studi strumentali all'esercizio delle attività pro-	
	fessionali;	
	- allevamenti ittici;	
	- Attività legate allo sfruttamento dei boschi e alla sivicultura;	
	- Commercio all'ingrosso e al dettaglio, anche mediante affiliazione in	
	franchising, di prodotti alimentari e non, nonché attività di e - commerce;	
	- Preparazione e fornitura di piatti pronti a base di carne e di pollame e di	
	cibi e pasti preparati da asporto;	
	- Gastronomia e servizio catering per eventi, banqueting, piccola ristora-	
	zione, servizi per cerimonie e rinfreschi, anche a domicilio;	
	- Diffusione e valorizzazione della cultura enogastronomica locale e del	
	territorio, dello slow food;	
	- Commercializzazione, all'ingrosso ed al dettaglio di carni e di prodotti a	
	base di carne, di prodotti di salumeria e formaggi;	
	- Gestione e conduzione, sotto qualsiasi forma, di ristoranti, self service,	
	bar, pasticcerie, yogurterie, rosticcerie, pizzerie, birrerie, pizzerie da a-	
	sporto, trattorie, attività di affittacamere per brevi soggiorni, locande, bed	
	and breakfast, stabilimenti termali, ed in genere di locali pubblici ed aperti	
	al pubblico con somministrazione di alimenti e bevande;	
	- L'esecuzione di lavori edili per la costruzione di edifici per civili a-	
	bitazioni, edifici ed impianti industriali in genere, strade, ponti, di-	
	ghe, gallerie, acquedotti, fognature, gasdotti e metanodotti, opere	
	marittime e fluviali, opere di sistemazione idraulica in genere, arma-	
	menti ferroviari, lavori di movimento terra, lavori inerenti la sistema-	

	zione di	aree di verde pubblico e privato, lavori di tinteggiatura e
		verniciatura di ogni tipo di edificio, costruzione di porti ed aereo-
		porti, demolizione e manutenzione di stabili, esecuzione di opere di
		edilizia in genere;
	-	Manutenzioni e riparazioni edili ed affini, tinteggiatura e decorazioni, pu-
		lizia e bonifica di alvei, fiumare e torrenti, manutenzione e pulizia di auto-
		veicoli, di monumenti storici ed artistici;
	-	Progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti elettrici, idraulici,
		di riscaldamento, di condizionamento, fotovoltaici, termici, geotermici, pa-
		rafulmini, minieolico, di videosorveglianza, di allarme, telefonici, antincen-
		dio, televisivi e radiofonici, sia privati che pubblici;
	-	Gestione di sistemi di automatismi in genere;
	-	Fornitura e riparazione di elettrodomestici di ogni tipo;
	-	attività di identificazione dei fattori di rischio per i lavoratori con indivi-
		duazione ed elaborazione dei relativi documenti di valutazione dei rischi e
		misure di sicurezza, nonché predisposizione di corsi di formazione per da-
		tori di lavoro, per i rappresentanti dei lavoratori, per i lavoratori ecc.;
	-	Misurazioni dei livelli di emissione del rumore, vibrazioni braccio e intero
		corpo, microclima ecc.
	-	consulenza tecnica sulla realizzazione, applicazione, gestione ed assisten-
		za di sistemi di gestione aziendale, gestione ambientale, antincendio, ge-
		stione di sistemi di qualità, sicurezza, prevenzione ed igiene nell'ambiente
		di lavoro e tutela dell'ambiente esterno e relativi interventi di auditing;
	-	Manutenzione e messa a norma CEE su tutti i tipi di attrezzature e mac-
		chine;

	- Promozione della creazione di marchi e segni distintivi di cui la società sia interessata a divenire titolare, cura della relativa registrazione, e attuazione della loro tutela, acquisendone eventualmente il diritto di utilizzazione;	
	- attività di informazione, divulgazione, formazione professionale, sperimentazione e ricerca, anche in collaborazione con soggetti privati ed enti pubblici, connesse con il proprio oggetto sociale;	
	- La gestione e fornitura di servizi informatici e servizi internet;	
	- Servizi connessi al settore informatico, telematico, di internet o comunque dei servizi di comunicazione anche risultanti dall'evoluzione delle tecnologie, ivi compresa la commercializzazione dei prodotti, servizi e sistemi di telecomunicazione, telematici multimediali ed elettronici di connessione e/o interconnessione alle diverse reti e la diffusione, attraverso le reti stesse, di informazioni di tipo culturale, tecnico, pubblicitario, di intrattenimento o di qualsiasi altro genere ed in qualsiasi formato, anche per conto terzi;	
	- La consulenza ed assistenza informatica sia software che hardware;	
	- attività di disbrigo pratiche di ogni natura;	
	- attività di patronato, attività sindacale, affiliandosi a enti già riconosciuti come tali nello Stato Italiano;	
	- Servizi tipografici e di insegne;	
	- gestione di centro raccolta c.a.f.;	
	- l'istituzione e la gestione di centri di raccolta ed assistenza agricola;	
	- Servizi di elaborazione dati contabili, indagini e sondaggi di mercato, assistenza tecnica ad imprenditori, aziende, famiglie, enti, associazioni ed operatori in genere;	

9 di 39

10 di 39

11 di 39

verse dalle cooperative o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali.

La società potrà svolgere per le società partecipate e consorziate servizi tecnici-amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e di marketing e attività per la soluzione dei problemi nelle aree finanziarie, effettuare versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, e/o a copertura delle perdite e finanziamenti nel rispetto della normativa prevista per la trasparenza bancaria in materia.

Tutte le attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia e, specie: della legge 23 novembre 1939 n. 1966, sulla disciplina delle società fiduciarie e di revisione; della legge 7 giugno 1974 n. 216, in tema di circolazione di valori mobiliari e di sollecitazione al pubblico risparmio, della legge 5 agosto 1981 n. 416, in tema di imprese editoriali; della legge 23 marzo 1983 n. 77, in tema di fondi comuni di investimento mobiliare; della legge 10 ottobre 1990 n. 287, in tema di tutela della concorrenza e del mercato; della legge 2 gennaio 1991 n. 1, in tema di attività di intermediazione mobiliare; del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, in materia di attività bancaria e finanziaria; dell'art. 26 della legge 7 marzo 1996 n. 108 in tema di mediazione e consulenza nella concessione di finanziamenti; del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 in tema di intermediazione finanziaria; nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi,

	Ordini ed Albi professionali.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi	
	non soci. Essa può promuovere o partecipare ai gruppi cooperativi parite-	
	tici.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	ART. 5 - Il numero dei soci è illimitato: non può essere inferiore al minimo	
	stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci le persone di ambo i sessi che abbiano compiuto il	
	diciottesimo anno di età, che esercitino attività professionali attinenti alla	
	natura dell'attività della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di	
	lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare di-	
	rettamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo e-	
	sercizio ed al suo sviluppo. In deroga a quanto precede, possono essere	
	ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi,	
	in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Coopera-	
	tiva. Oltre alle categorie dei soci fondatori e dei soci cooperatori possono	
	far parte della Cooperativa soci fruitori, che godono a vario titolo diretta-	
	mente o indirettamente dei servizi prestati dalla stessa Società nonché so-	
	ci volontari, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla legge n. 381/91, e per-	
	sone giuridiche nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 11 della stessa	
	Legge. Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro soci in base	
	all'appartenenza a una delle sopradescritte categorie.	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi di lavoro a eccezione	
	delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le	

malattie professionali. A essi può essere soltanto corrisposto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dall'organo amministrativo. Le loro prestazioni non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione delle norme di cui sopra e ai suddetti rimborsi. Nella gestione dei servizi da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle norme vigenti.

La Cooperativa potrà emettere strumenti finanziari senza diritti di amministrazione da offrire in sottoscrizione solo ad investitori qualificati, ai sensi dell'art. 2526 del Codice Civile.

ART. 6 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;

b) precisazione della effettiva attività di lavoro;

c) il numero delle quote che si propone di sottoscrivere, il cui complessivo ammontare, al valore nominale, non dovrà superare il limite massimo fissato dall' art. 2525 del cod. civ.;

d) versamento dell'eventuale sovrapprezzo;

e) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

Se il richiedente è un Ente, la domanda deve essere corredata da copia della deliberazione dell'organo competente, dell'atto costitutivo e dello

	Statuto nonché dall'indicazione della persona delegata alla rappresentanza.	
	L'organo amministrativo accertata l'esistenza dai requisiti di cui all'articolo cinque e l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo otto, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'art. 7.	
	Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.	
	La domanda potrà essere rinnovata. In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.	
	In caso di reiezione della domanda di ammissione, l'Organo amministrativo deve motivare il rifiuto di ammissione e annualmente riferire nella relazione al bilancio i criteri usati nella deliberazione di ammissione dei nuovi soci. Il socio non ammesso può ricorrere all'assemblea dei soci entro 60 giorni dalla comunicazione della reiezione. La decisione dell'assemblea in seguito al ricorso è inappellabile.	
	ART. 7 - Tutti i soci dovranno versare il sovrapprezzo, (di cui al successivo punto d), se e nella misura stabilita dall' assemblea dei soci e sottoscrivere le quote di cui al precedente articolo 6.	
	Di conseguenza sono obbligati:	
	a) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 20;	
	b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;	

c) a prestare, il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel regolamento aziendale;

d) al versamento del sovrapprezzo determinato dall' assemblea dei soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2528 Codice Civile.

ART. 8 - E' fatto divieto ai soci, tranne a quelli che rivestano funzioni amministrative, di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative, associarsi a società, che perseguono identici scopi sociali o che comunque esplichino attività concorrente.

E' altresì vietato al socio di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese che operino in concorrenza con la cooperativa, nonché svolgere attività concorrenti in proprio.

L'Organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale o al loro inserimento nell'impresa.

Nel primo caso, l'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel secondo caso, l' Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Il provvedimento di ammissione dell' Organo amministrativo in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

	- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;	
	- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione	
	professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;	
	- la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento	
	dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50% di quello pre-	
	visto per i soci ordinari.	
	Ai soci speciali può essere erogato il rimborso anche in misura inferiore ai	
	soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inseri-	
	mento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'at-	
	tribuzione dei rimborsi nella forma di aumento del capitale sociale o di e-	
	missione di strumenti finanziari. Il socio appartenente alla categoria spe-	
	ciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto al voto	
	solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approva-	
	zione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci. Il socio	
	appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore	
	della Cooperativa. I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti	
	dall'art. 2545 -bis del cod. civ.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente	
	statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale .	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza	
	del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal	
	presente statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio	
	speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci coopera-	
	tori a condizione che, come previsto dal provvedimento di ammissione e	

dal regolamento, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. Il tal caso l'Organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato secondo le modalità previste dal presente Statuto.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'Organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale.

TITOLO IV

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

Art. 9 - La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, per causa di morte o scioglimento della persona giuridica socia. Per i soci lavoratori si perde automaticamente anche quando viene meno il rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni, ecc.

Art. 10 - I soci possono recedere dalla società nei casi previsti dalla legge, nonché ove abbiano perduto i requisiti per l'ammissione, o in caso di inabilitazione al lavoro o di trasferimento. Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso.

Ove non sussistano i presupposti per il recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio che entro sessanta giorni dalla comunicazione può proporre opposizione innanzi al Tribunale compe-

	tente per territorio.	
	Il recesso, a tutti gli effetti, si perfeziona con la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	I rapporti mutualistici del socio receduto con la società, proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga perfezionato e comunicato tre mesi prima della chiusura, ovvero dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.	
	Art. 11 - La decadenza è pronunciata dall' organo amministrativo nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti, dei soci in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità definitiva di questi ultimi a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.	
	Quando ricorrano particolari esigenze interne della cooperativa, l'Assemblea ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitatamente al socio ha effetto dalla ricezione della comunicazione al socio e dall'annotazione nel libro dei soci.	
	Art. 12 - L'esclusione sarà deliberata dall' organo amministrativo nei confronti del socio:	
	a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti, ove esistenti o dal rapporto mutualistico.	

b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte dell'organo amministrativo;

c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 8.

L'esclusione del socio determina automaticamente la cessazione della pre-stazione di lavoro di cui all'articolo 7 lettera c), e dei rapporti mutualistici. Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale competente per territorio entro 60 giorni dalla comunicazione.

L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione nel libro dei soci.

In caso di opposizione l'annotazione dovrà essere effettuata solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.

Art. 13 - Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate dai soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.

Art. 14 - I soci receduti, decaduti, od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato a cui aggiungere il sovrapprezzo pagato in sede di acquisizione della qualità dei soci ove versato e non capitalizzato, e gli eventuali importi di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 22 del presente statuto e decurtare le perdite imputabili al capitale, in proporzione alle quote possedute e, la cui liquidazio-

21 di 39

di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, o dichiarazione sostitutiva comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva straordinaria.

Entro un anno dalla cessazione il socio risponde verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati. Inoltre dovrà rimborsare quanto ricevuto per la liquidazione della quota, ove entro lo stesso termine venga dichiarato lo stato di insolvenza della società.

TITOLO V

TRATTAMENTO DEI SOCI

ART. 17 - Nei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il principio della parità di trattamento.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio quale "lavoratore associato", la disciplina della prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione sono regolate dall'apposito regolamento aziendale, che non può essere deteriore rispetto alla legislazione del lavoro ed ai contratti collettivi di categoria in quanto applicabili.

Il regolamento di cui al comma precedente redatto dall'organo amministrativo è approvato dall'assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze di legge.

ART. 18 - Il regolamento di cui all'articolo precedente può prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od

in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della cooperativa.

Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale il socio assente dal lavoro per infermità, per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato.

Nei casi di sospensione da lavoro a tempo indeterminato di cui al comma precedente, il socio ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro rispetto alla ammissione di nuovi soci con pari attitudini professionali; salvo il caso in cui la cooperativa sia obbligata, per legge o per contratto, all'ammissione di nuovi soci lavoratori, oppure all'assunzione di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazione di aziende o altre eventualità analoghe.

Il tutto nei limiti consentiti dallo statuto dei lavoratori in quanto applicabile.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 19 - Il patrimonio della società è costituito:

dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale di Euro 100,00 (cento).

Nessun socio potrà possedere un numero di quote tali il cui complessivo valore superi i massimi stabiliti dalla legge;

b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art.22;

c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori defunti, nonché da eventuali accantonamenti di utili

d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri, o investimenti;

e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti del valore delle quote sottoscritte.

Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci.

Art. 20 - Il capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere versato in più soluzioni e più precisamente:

a) almeno il 25% all'atto della sottoscrizione;

b) il restante nei termini da stabilirsi dall' organo amministrativo e, in difetto, in quattro rate mensili.

Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti, per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile.

Art. 21 - Le quote detenute dai soci non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione dell' organo amministrativo ai sensi dell'art. 2530 del c.c. e con le modalità previste nel medesimo articolo.

In caso di trasferimento per atto tra vivi gli altri soci hanno diritto di prelazione nell'acquisto. Il trasferimento è quindi soggetto alle seguenti regole e condizioni:

25 di 39

inventario, da compilarsi tutti con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali nonché redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici e statutari in conformità con il carattere cooperativo della società, nonché quant' altro richiesto dalla legge e dal presente statuto.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico.

Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati;

a) non meno del 30% al fondo di riserva ordinaria, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art.12 della legge 16 dicembre 1977, n.904;

b) il tre per cento alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione PROMOCOOP SPA. In difetto di tale adesione il versamento andrà effettuato al Ministero del lavoro (apposito capitolo del bilancio statale);

c) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ai fini mutualistici ;

d) all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare,

27 di 39

L'assemblea, può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione di cui alle lettere c), d) e) e f) che la totalità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera a) o a quello previsto dalla lettera g).

Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa potrà attribuire ai soci a titolo di ristorni sarà determinato dalla media ponderata delle percentuali relative alle prestazioni ed agli apporti effettuati dai soci nella società, nonché alle acquisizioni effettuate dai soci nella società. Tali pre-stazioni, apporti o acquisizioni al momento delle transazioni con i soci sono contabilizzati come costi o ricavi provvisori. Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla scorta delle risultanze di bilancio, la società rileverà la percentuale dei ristorni da attribuire ai soci (positivi e negativi) sulla scorta della percentuale delle transazioni operate con i soci rispetto a quelle totali. Accertati i ristorni la società potrà deliberare (in caso di ristorni positivi) in alternativa:

1) di distribuirli in denaro o in natura;

2) di distribuirli mediante aumento proporzionale delle quote possedute

3) di distribuirli mediante emissione di strumenti finanziari, la cui emissione, collocazione e funzionamento dovrà essere conforme al dettato legislativo.

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

Art. 23 - Sono organi della società:

a) l'assemblea dei soci;

b) L'Organo Amministrativo l'Organo Amministrativo (Consiglio di

Amministrazione o Amministratore Unico);

c) il Collegio sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda obbligatorio oppure quando l'assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non obbligatorietà.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 24 - La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove ma sempre in Italia), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da trasmettersi a mezzo raccomandata, anche a mano, con avviso o ricevuta di ricevimento nonché da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 10 giorni prima dell' adunanza. La convocazione può essere effettuata, sempre nei termini sopradetti, anche con altri mezzi (telefax, E - mail) sempre che sia provato che il socio ne abbia avuto ricezione.

In aggiunta a tale forma di pubblicità, la cooperativa può curare che l'avviso di convocazione venga effettuata mediante altri mezzi di comunicazione quali: pubblicazione sugli organi di stampa o altri periodici del movimento cooperativo o di altri organi di informazione diffusi nella zona in cui ha sede la cooperativa.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e presenti o consta che siano presenti o informati l'Organo amministrativo e tutti i sindaci effettivi.

L' organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di

	pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione	
	delle assemblee.	
	Art. 25 - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	L'assemblea:	
	1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bi-	
	lancio preventivo;	
	2) procede alla nomina delle cariche sociali;	
	3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli ammini-	
	stratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei Sindaci	
	o i gettoni di presenza per il triennio;	
	4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su pro-	
	posta dell' organo amministrativo;	
	5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;	
	6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati	
	alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dall'	
	Organo amministrativo.	
	Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni, od ecce-	
	zionalmente e per speciali motivi, entro i centottanta giorni successivi alla	
	chiusura dell' esercizio sociale. I motivi del rinvio debbono essere perti-	
	nenti alla particolarità dell'attività della cooperativa e debbono essere det-	
	tagliatamente descritti e giustificati nella relazione integrativa.	
	L'assemblea si riunisce inoltre quante volte l'Organo amministrativo lo cre-	
	da necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle ma-	
	terie da trattare, dal Collegio sindacale, o da almeno un terzo dei soci.	
	In quest'ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dal-	

	la data della richiesta.	
	L'assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare	
	sulle modificazioni dell'atto costitutivo, e sullo scioglimento anticipato del-	
	la cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori.	
	Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio devono essere il-	
	lustrati dall'Organo amministrativo nel modo più semplice, ai soci che ne	
	facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assem-	
	blea che deve discuterli.	
	Art. 26 - In prima convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordina-	
	ria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la	
	metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'as-	
	semblea, sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita qualun-	
	que sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto	
	e delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti	
	posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione	
	della società per cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà	
	più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei tre quinti dei	
	presenti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	ART. 27 - Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della al-	
	za-ta di mano o per divisione, comunque sempre con scrutinio palese.	
	ART. 28 - Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti	
	nel libro soci da almeno novanta giorni.	
	Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote possedute Il	
	socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non Ammi-	
	nistratore né sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scrit-	

	ta; ogni socio delegato non può rappresentare più di cinque soci.	
	Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e con-	
	servate fra gli atti sociali.	
	Non hanno diritto di voto i portatori di strumenti finanziari emessi dalla so-	
	cietà se non nelle assemblee che deliberano sull'emissione di altri stru-	
	menti finanziari o sulla modifica dei diritti attribuiti agli strumenti in circola-	
	zione. Nei casi in cui non hanno diritto di voto, i portatori di strumenti fi-	
	nanziari formeranno una assemblea separata funzionante a norma dell'art.	
	2541 del Codice Civile.	
	Ai soci persone giuridiche è attribuito un voto per ogni dieci quote posse-	
	dute, con un massimo di cinque voti. In nessun altro caso potranno esse-	
	re attribuiti voti plurimi.	
	Per quanto non previsto si applicano le regole di cui agli artt. 2538 e se-	
	guenti del Codice Civile integrate da quelle previste per l'assemblea nelle	
	S.r.l.	
	Art. 29 - L'assemblea, è presieduta da un socio eletto dall'assemblea stes-	
	sa, o dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Ammini-	
	strazione.	
	L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.	
	Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente	
	dell'assemblea e dal segretario o dal Notaio quando previsto obbligatoria-	
	mente.	
	Il Verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un	
	notaio.	
	ORGANO AMMINISTRATIVO	

ART. 30 – La società è amministrata, alternativamente, secondo deliberazione dell'assemblea dei soci, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri.

L'Amministratore Unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la maggioranza dei suoi membri deve essere scelta fra i soci cooperatori e gli altri membri possono essere anche non soci.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi consecutivi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il presidente ed eventualmente il vice presidente, salvo che non vi abbia provveduto l'assemblea all'atto della nomina.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

ART. 31 - L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società. Ad esso sono attribuite tutte le facoltà necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, con esclusione soltanto di quelle attività tassativamente riservate dalla legge o dal presente statuto all'assemblea dei soci e salvi i limiti indicati in sede di nomina.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad

un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri o a uno o più dei suoi membri, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge e fermo restando quanto previsto dall'art. 2381 del codice civile.

Non possono essere delegate le attribuzioni degli amministratori indicate nell'art. 2381 del codice civile, nè i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci, e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

L'organo amministrativo può anche conferire procure e mandati per singoli atti o per categorie di atti.

ART. 32 Il Consiglio di Amministrazione è convocato, nella sede sociale o altrove purchè nell'ambito della Provincia in cui la società ha la sede legale, dal Presidente, tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da un terzo dei consiglieri in carica.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, o di avviso da consegnarsi a mano non meno di tre giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo di telegramma, in modo che i consiglieri ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. La presenza alle riunioni del Consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

ART. 33 - L'Amministratore Unico e/o il Presidente del Consiglio di Am-

ministrazione hanno la rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale.

L'amministratore unico e/o il presidente del Consiglio di Amministrazione sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Essi hanno anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del presidente tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati, e ai procuratori e mandatarî speciali, se nominati.

IL COLLEGIO SINDACALE

ART. 34 - Il Collegio Sindacale, quando la legge lo impone come obbligatorio, o quando i soci delibereranno di averlo nonostante la non obbligatorietà, si comporrà di tre membri effettivi eletti dall'assemblea tra i revisori contabili. Dovranno inoltre essere nominati dall'assemblea due sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale sarà nominato dall'assemblea. La nomina dovrà avvenire rispettando il dettato legislativo.

I sindaci dureranno in carica tre anni e saranno rieleggibili.

ART. 35 - Il Collegio Sindacale, se nominato, controlla l'amministrazione della Cooperativa, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio

alle risultanze dei libri contabili e delle scritture ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

In sede di assemblea ordinaria di bilancio l'Amministratore unico e il Collegio Sindacale devono specificatamente riferire i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari e mutualistici.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 36 - L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società ai sensi dell' art. 2545 duodecies, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

ART. 37 - In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci, e i dividendi eventualmente maturati deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione summenzionato; in difetto tale versamento andrà effettuato al Ministero del lavoro (apposito capitolo del bilancio statale).

TITOLO IX

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 38 - Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga tra i soci o tra i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di li-

quidazione o i membri di tali organi, ancorchè solo tra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso in quanto riguardante diritti disponibili, è assoggettata alla procedura di conciliazione di cui agli articoli 38 e seguenti del Decreto legislativo n. 5 del 2003. In caso di esito negativo della detta procedura, la controversia è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto. L'arbitro è nominato dal Presidente della C.C.I.A.A. nella cui circoscrizione la Società ha la sua sede legale, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente. Ove il Presidente designato non provveda, la nomina sarà richiesta, entro dieci giorni dalla scadenza del suddetto termine, al Presidente del Tribunale del luogo in cui la Società ha la sede legale. La sede dell'arbitrato è stabilita nell'ambito della Provincia in cui ha sede la Società. Il lodo arbitrale è sempre impugnabile.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 39 - Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

ART. 40 - La Cooperativa è a mutualità prevalente ed adotta le norme previste della legge per le società a responsabilità limitata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2522 del codice civile.

In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente si applica la previsione di cui all' art. 2545 - octies del Codice civile.

La soppressione delle clausole relative alla mutualità prevalente deve es-

38 di **39**

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 comma 1,2 e 3 del D.L. 82/2005 che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del registro Imprese.

Atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Locri in data 28 novembre 2013 al n. 3139.

ESENTE IMPOSTA DA BOLLO COOPERATIVA SOCIALE.

F.to: Not. Salvatore Federico